REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL REG. DEL 16/07/2014	OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di Luglio alle ore 18,00 e s. nella solita sala delle adunanze del Comune, su convocazione del Presidente ai sensi degli art. 19 della L. R. 26.08.1992, N° 7, si è riunito il Consiglio Comunale con procedura ordinaria, in seduta di prima convocazione, ed in seduta pubblica.

Alla prima convocazione con procedura d'urgenza che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultando all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P.	A.	CONS	GLIERI	P.	A.
1)- CAMPAGNA	Salvatore	X		10)- ZARZACA	Paola	X	234
2)- CAMBRIA	Simona	X		11)- TORRE	Gioacchino	X	_
3)- DE GAETANO	Carlo	-	X	12)- AMENDOLIA		X	-
4)- MAZZA	Salvatore	X		13)- BUSACCA	Gianluca Domenico	X	
5)- PANDOLFO	Santina	X		14)- MAIO	Francesco	X	_
6)- CALDERONE	Natale	-	X	15)- MUSUMECI	Angela		х
7)- DE GAETANO	Ivana Caterina	X					
8)- AMENDOLIA	Adriana Maria	Х					
9)- DE GREGORIO	Domenica	X				_	

Presenti N. 12

Assenti N. 3

Assume la presidenza il Sig. Campagna Salvatore – Presidente del Consiglio – il quale, constata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Carugno Anna Maria n.q. di Segretario Comunale reggente a scavalco.

La seduta è pubblica.

I Presidente pone in discussione il punto n. 4 già punto n. 2 all'o.d.g., avente ad oggetto 'Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)".

L'Assessore al Bilancio Di Giovanni G. dà lettura della proposta.

Il Capogruppo Maio F. afferma che la collaborazione è ben altra cosa e che il suo gruppo non può approvare questo Regolamento in quanto non sono stati coinvolti nella stesura dello stesso si sofferma su quanto previsto rispettivamente negli articoli di seguito indicati:

Art. 14

Art. 23

Art. 51

Il Capogruppo Maio F. dichiara che per poter essere d'accordo dovevano essere coinvolti nella redazione del Regolamento e poiché non è stato così si asterranno.

L'Assessore al Bilancio Di Giovanni G. dichiara che un mese fa ha consegnato al Capogruppo Maio F. la bozza, ma non è stato più richiamato, ritiene pertanto di avere coinvolto la minoranza che non ha voluto partecipare.

Il Responsabile del servizio economico finanziario Dott. Arena illustra il regolamento nelle linee generali nel dettaglio.

Il Consigliere Mazza fa presente che fare il Consigliere Comunale non è facile in quanto si è spesso chiamati ad introdurre nuove imposte e ad aumentare quelle esistenti, poi precisa che la predisposizione delle tariffe sarà fatta successivamente. Evidenzia che il gruppo di maggioranza è d'accordo sulla rateizzazione per importi elevati e sull'abbattimento della superficie quindi al Regolamento.

Il Consigliere Busacca G. afferma che occorre procedere con la predisposizione delle linee guida e quindi con il regolamento per la disciplina del pagamento della IUC. Continuano ad esserci inoltre residui attivi da riscuotere perché non tutti i contribuenti pagano.

L'Assessore al Bilancio invita il Consigliere Busacca a partecipare a delle riunioni per trovare delle soluzioni per il recupero dei residui attivi.

Il Consigliere Amendolia Adriana fa presente che si dovrebbe attivare il funzionamento delle Commissioni Consiliari come previsto dal Regolamento.

Si passa quindi alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)";

Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area interessata;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con n. 8 voti favorevoli, astenuti n. 4 (Maio F., Busacca G., Torre G., Amendolia M.M.), contrari ressuno su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", che si allega alla presente per farne parte integrante.



COMUNE DIPACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE PROPONENTE: DI GIOVANNI GIUSEPE - ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC),

PREMESSO che l'art.1, comma 639 della L. n.147 del 27/12/2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluso le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'art.1 della L. n. 147/2013 che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VALUTATA l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico Regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTO il comma 703 dell'art.1 della L. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

VISTO il comma 704 dell'art.1 della L.147/2013 che ha abrogato l'art.14 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con modificazioni nella L.22/122011 n.214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art.52 del D.lgs n.446/97, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1 della L. n.147/2013 secondo cui le Provincie e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, di dover approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC)" che del presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente Regolamento sarà pubblicizzato secondo quanto previsto dalle nome vigenti e dallo Statuto Comunale;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), composto di n.
 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, al fine di consentire i conseguenti adempimenti connessi alla formazione del Bilancio di Previsione 2014

IL PROPONENTE Di Giovanni Giuseppe

Comune di PACE DEL MELA

Provincia di MESSINA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n._____ del_____

INDICE

8	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
_Art. I -	08	
Art. 2 -		
Art. 3 -		
drt. 4 -	Componenti del tributo	
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	Norma di rinvio / oggetto del titolo	
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 6 -	Presupposto	
Art. 7 -	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	
Ast. 8 -	Soggetti passivi	
Att. 9 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	
Ast. 10 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	
Ast. 11 -	Determinazione della base imponibile	
Ast. 12 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani	
Art. 13 -	Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo	
Art. 14 -	Determinazione della tariffa del tributo	
Art. 15 -	Istituzioni scolastiche statali	
Art. 16 -	Copertura dei costi del servizio rifiuti	
Art. 17 -	Piano finanziario	
Art. 18	Articolazione delle tariffe del tributo	_
	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	
	Classificazione delle utenze non domestiche	
	Obbligazione tributaria	\dashv
	Mancato svolgimento del servizio	
	Zone non servite	\dashv
Art. 24 - 1	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	\dashv
	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	\dashv
Art. 26 - R	Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	\dashv
	Altre agevolazioni	-
	Cumulo di riduzioni	-
	ributo giornaliero	\dashv
	ributo provinciale	
	iscossione	
T.	TTOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I ERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 32 - Pr	resupposto e finalità	-
Arz. 33 - So	oggetti passivi	\dashv

Art. 34 -	Immobili soggetti al tributo
. Art. 35 -	Periodi di applicazione del tributo
- Art. 36 -	Determinazione della base imponibile
Art. 37 -	Aliquote del tributo
Art. 38 -	Detrazioni
Art. 39 -	Riduzioni ed esenzioni
Art. 40 -	Servizi indivisibili e relativi costi
Att. 41 -	Versamento del tributo
Art. 42 -	Importi minimi
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 43 -	Dichiarazione
Art. 44 -	Dichiarazione TARI
Art. 45 -	Rimborsi e compensazione
Art. 46 -	Funzionario responsabile
Art. 47 -	Verifiche ed accertamenti
Ari. 48 -	Sanzioni ed interessi
Ari. 50 -	Riscossione coattiva
Art. 51 -	Importi minimi
Art. 52 -	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 53 -	Trattamento dei dati personali
Art. 54 -	Norma di rinvio
Art. 55 -	Entrata in vigore e norme finali
AlLI	Tab. categorie utenze domestiche
AlL2	Tab. categorie utenze non domestiche
AIL3	Tab. elenco rifiuti assimilati agli urbani

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- l. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Pace Del Mela, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

I. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Pace Del Mela per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo si articola in due componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 NORMA DI RINVIO

- 1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
- 2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Penanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.41del 31/10/2012.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 6 PRESUPPOSTO

- 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
- 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 7 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

- 1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 3 del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, ai singoli possessori o detentori spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli abblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 9 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- l. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di tostruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
- 2 Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quell'e aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 10 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali: Utenze domestiche:
 - Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;

Locali di fatto non utilizzati. È considerata prova di non utilizzo l'esibizione della ricevuta di distacco utenze elettriche:

- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

Locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore re dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quano previsto dall'art.8 comma 2 del presente regolamento;

Locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;

Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

Aree impraticabili o intercluse da recinzione;

Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti

aree di transito e manovra nelle autorimesse al coperto

Chiese e locali destinati al culto.

2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3º del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
- 3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le ace scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
- 4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

ART. 12 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propie

spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

1. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie	
Autoripatori, elettrauto, gommisti	40	
fonderia	40	
Falegnameria	40	
tipografia	40	
autolavaggi	30	
Fonderia	40	
Tipografia, stamperie, serigrafie, vetrerie	40	
Macelleria	30	
Laboratori di analisi	30	
Gabinetti dentistici, radiologi e odontotecnici	30	
Laboratori fotografici	40	

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura comispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali

ART. 13 RIFTUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

- 1. Il tributo è ridotto, esclusivamente per la parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo
- 2. La quota del tributo non dovuta è determinata a consuntivo in base al rapporto quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La quota di tributo non dovuto non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.
- 3. Le istanze per ottenere la riduzione andranno presentate all'ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dal medesimo Ente gestore, corredate della documentazione necessaria alla determinazione della percentuale di riduzione spettante.

4. Le utenze che aderiscono al progetto comunale di raccolta porta a porta beneficeranno di una riduzione della quota variabile la cui modalità e quantificazione è stabilite ogni anno con la delibera di approvazione delle tariffe.

Le riduzioni del presente articolo, come in linea generale tutte le riduzioni ed agevolazioni
previste in questo regolamento, decorrono dall'esercizio finanziario successivo a quello di
richiesta

ART. 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

- 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 32 del presente regolamento
- 3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 261/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 15 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 16 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/99
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 17 PIANO FINANZIARIO

La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 30 novembre. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg.30 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

1 Il piano finanziario comprende:

a. il programma degli investimenti necessari;

b. il piano finanziario degli investimenti;

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d. le risorse finanziarie necessarie.

1. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

a. il modello gestionale ed organizzativo;

b. i livelli di qualità del servizio;

c. la ricognizione degli impianti esistenti;

d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

Itutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 18 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiati, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
- 2 Ai sensi delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costă del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 c 2 al DPR 158/1999.
- 3 In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresi:
 - c. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - d. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idona motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

ART. 19

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 44, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
- 3. Eventuali riduzioni del numero degli occupanti verificatosi nei primi 6 mesi dell'anno, danno diritto allo sgravio delle somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute in relazione al numero effettivo degli occupanti.
- 4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - Congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - b. Congiunto che svolge attività di studio o di lavoro in altra provincia per un periodo superiore a 6 mesi;
- 5. Per le case tenute a disposizione e sfitte aggiuntive rispetto all'abitazione di residenza, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di due componenti.

ART. 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali ele aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del DFR 158/1999, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo tariffario dovuto, si fa riferimento al codice ATECOFIN dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svola, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o ane scoperte, si applicherà a ciascuna attività la specifica tariffa. Nel caso in cui non sa possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.

- 4. Per le categorie di utenza inquadrate nelle cat. di omogenea potenziale produttività di rifiuti 13 e 27, nel rispetto dei principio chi inquina paga, al fine di dare prevalenza al principio di effettiva produzione di rifiuti rispetto al parametro della estensione dell'immobile, le superfici eccedenti rispettivamente i mq.500 e 50 vengono tassati per il 50% con la categoria di superficie espositiva (06). Per la categoria 3 autorimesse la superficie utile per il calcolo della tariffa è quella di mq.08 per posto auto, con esclusione degli spazi di manovra.
- 5. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione, una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
- 6. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare delle categorie e delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
- 7. Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti

ART. 21 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa a condizione che la denuncia sia presentata nel termine indicato dal successivo articolo 20.
- 2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 61.

ART. 22 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello sterso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motvi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 %.
- 2. La riduzione viene applicata all'intero mese nel quale si è verificata l'interruzione del servizo; qualora l'interruzione superi i 30 gg la riduzione viene applicata sull'intera tariffa annuale.

ART.23 ZONE NON SERVITE

- l. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 900 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità
- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della studa pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, per la sola parte variabile, in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 900 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
- 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e decorre dall'anno successivo.
- 5. L'agevolazione viene meno dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta

ART. 24 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%.
- 2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 25 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

- Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che conferiscono direttamente alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo, per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata presso detti centri, è riconosciuta, in detrazione al tributo, una riduzione. Le modalità e la quantificazione della stessa riduzione sono stabilite ogni anno con la delibera di approvazione delle tariffe.
- 2. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione sulla base di criteri stabiliti ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

3. Le due agevolazioni sono cumulabili e si applicano al tributo dovuto per l'annoi successivo

ART. 26 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale
 ad uso non continuativo ma ricoπente è ridotta del 30%, a condizione che:
- · l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- 2) elemento presuntivo della stagionalità è l'ubicazione della struttura in zone, al di fuori del centro abitato cittadino e site in zone turistico balneari.
- gli immobili con destinazione commerciale, nelle quali non viene svolta alcuna attività, a fronte di apposita richiesta, sono esentate dal pagamento della quota variabile del tributo o, se più conveniente tassati come magazzini senza vendita diretta (depositi)

2.La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate. In caso di infedele o omessa denuncia si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art.65

ART. 27 ALTRE AGEVOLAZIONI

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto dal 10 al 100% per le seguenti fattispecie:
 - a) soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del comune.
 - b) Per locali adibiti ad attività insistenti in località soggette ad opere straordinarie di manutenzione urbana, realizzata dal Comune, tale da rendere un danno all'esercizio dell'attività e relativamente ai periodi dei lavori pubblici, previa specifica autocertificazione da parte dell'interessato e successiva verifica presso i competenti uffici comunali.
 - d) Per i locali e le aree occupate o detenute da utenze, per cui il Comune, con Delibera di Giunta Municipale, ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali, per particolare rilevanza sociale e interesse collettivo dell'attività svolta.
 - 2 .Le istanze per ottenere le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti verтавно accolte
 - fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione nel PEF annualmente approvato dal Consiglio Comunale.
- 3. Con delibera di Giunta Municipale dovranno essere approvati e resi pubblici i criteri con i quali andrà redatta la graduatoria tra gli aventi diritto alle agevolazioni di cui ai commi precedenti.
- 4. Le istanze verranno autorizzate sulla base delle somme annualmente disponibili, nell'ordine di presentazione delle stesse con le priorità individuate nell'elenco di cui al comma1.
- 5. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
- inserendolo nel piano finanziario e, quindi, ripartendolo tra tutti i soggetti passivi del tributo;
- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune, purché nel limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio
- utilizzando parzialmente entrambe le due opzioni

ART. 28 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 29 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 30 TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo el è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 31 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o mediante bollettino di conto corrette postale

- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza nei mesi di febbraio, aprile, giugno e agosto, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 20,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo..
- 5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
- 6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune, prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, potrà notificare, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato
- 7. Per i primi tre anni di vigenza del nuovo tributo appare necessario stabilire una gradualità nell'adeguamento della riscossione del tributo all'anno di riferimento, pertanto le scadenze per il triennio 2014/2016 sono le seguenti:
 - Anno 2014: ottobre, dicembre, febbraio 2015, aprile 2015
 - Anno 2015: agosto, ottobre, dicembre, febbraio 2016
 - Anno 2016: aprile, giugno, agosto, ottobre

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 32 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

ART. 33 SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 32. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura compresa tra il 10% ed il 30%, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
- 3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
- 4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restardo nei confronto di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 34 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
- 2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servicio

- o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
- 3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede magraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza magrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
- 5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
- 6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 35 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
- 2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 36 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- 2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fato non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia alle norme del regolamento IMU.
- 3. Per i fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art.10 del D.Lgs n.42 del 2004, la bæe imponibile è ridotta del 50%.
- 4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si rinvia al regolamento IMU

ART. 37 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi del'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile noi può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. [predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 38 DETRAZIONI

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale può riconoscere una cletrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche clifferenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti

ART.39 RIDUZIONI ED ESENZIONI

- 1. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate
 - Abitazioni con unico occupante;
 - Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso ron continuativo, ma ricorrente;
 - Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero,
 - Fabbricati rurali ad uso abitativo

Le riduzioni di cui sopra possono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia

2. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni e dai consorzi tra detti Enti, nonché dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai fini istituzionali.

ART. 40 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

Con la delibera di approvazione delle aliquote l'Ente determinerà i servizi indivisibili finanziati in quota parte con i proventi della TASI

Art. 41 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

- l. La TASI è versata, in autoliquidazione direttamente dal contribuente, direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241,
- 2. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre
- 3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

ART. 42 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €.8,00

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 43 DICHLARAZIONE

- 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale, per la parte IMU, TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e regolamentari
- 3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
- 4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

).

ART. 44 DICHIARAZIONE TARI

1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data in cui:

a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate. 2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 3) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Nell'ottica del miglioramento dei servizi all'utenza, contestualmente alle richieste di variazione anagrafica, i competenti uffici comunali (sedi di quartiere e centri servizi) riceveranno la relativa denuncia ai fini TARI

- 4) La dichiarazione presentata da uno dei coobligati ha effetto anche per gli altri.
- 5) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo famigliare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
- 6) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 7) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 8) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
 - 9) La denuncia sia originaria che di variazione, può essere presentata anche in carta libera e deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/conduttore/detentore, il codice fiscale, residenza;
- b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c. Numero degli occupanti i locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
 istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita
 IVA, codice ATECOFIN dell'attività;
- b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;

la denuncia deve essere regolarmente sottoscritta

ART. 45 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Su richiesta di parte il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART.46 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 47 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'at. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - 1. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - 2. del proprio personale dipendente;
 - 3. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- 1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o mediante bollettino postale
- 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 48 SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta adura quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3. In caso di presentazione della denuncia oltre i termini fissati dal regolamento, ma comunque entro l'anno solare in cui è avvenuta la variazione, si applica una sanzione di €.50,00, in tutti gli altri casi di ritardata presentazione della denuncia si applica la sanzione del 25 % del tributo evaso.
- 4. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente aderisce all'avviso di accertamento o interviene

aquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

- 5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei pincipi della norma statale:
- soggetti che fruiscono dell'assistenza economica;
- soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del Comune
- esercenti attività commerciali che nel corso dell'anno di riferimento hanno subito danni da eventi ca'amitosi o non prevedibili.
- 6. Il provvedimento di riduzione o esenzione dalle sanzioni, è emesso dal responsabile del tributo

ART. 49 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
- 2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 50 IMPORTI MINIMI

3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 51 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

- 1) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
- 1) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari.
- 4) l'importo minimo di ogni singola rata è di €.150,00
- 5) Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello di ciascuna rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
- 6). Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

ART. 52 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

l. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 53 NORMA DI RINVIO

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 54 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'ert.
- 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

- 1 Nucleo familiare con 1 componente
- 2 Nucleo familiare con 2 componenti
- 3 Nucleo familiare con 3 componenti
- 4 Nucleo familiare con 4 componenti
- 5 Nucleo familiare con 5 componenti
- 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:
TF1om $(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)$
QUFdom = CFTdom
$\Sigma n S tot (n) \cdot Ka (n)$
TFdom: quota fissa (6) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo
familiare e una superficie pari a S
QUFdom: quota unitaria (E/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti
alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche,
corretta per il coefficiente di adattamento Ka.
Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle
superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare
dell'utenza (n)
CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

TVdom = QUVdom · Kb (n) · CUdom

TVdom = CUVdom · CUdom

TVdom: quota variabile(E) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

QUVdom = QTOTdom____

En N (n) · Kb (n)

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del

nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del

CUdom: Costo unitario (E/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

CUdom = CVTdom____
QTOTdom

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE CLASSI TARIFFARIE

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2. Cinematografi e teatri
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5. Stabilimenti balneari
- 6. Esposizioni autosaloni
- 7. Alberghi con ristorante
- 8. Alberghi senza ristoranti
- 9. Case di cura e riposo
- 10. Ospedali
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali
- 12. Banche ed istituti di credito
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista.
- 18. Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannone di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23. Mense, birrerie, amburgherie
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (E/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom · S_{ap} (ap) · x Kc (ap)

QUFndom = CFIndom _

Σap S tot (ap) · Ke (ap)

TFudom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QUFndom: quota unitaria (E/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di

paduzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

Tyndom (ap, S_{np}) = (CUndom · S_{np} (ap) · Kd (ap)

Tyndom (ap, S_{np}): quota variabile (ε) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{np}

CVndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non donestiche

CUndom = CVTndom

QTOTndom

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della

Quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO. 3 ELENCO RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Rifiuto	CER		
Imballaggi in Carta e Cartone	15 01 01		
Rifiuti di Carta	20 01 01		
Imballaggi in vetro	15 01 07		
Imballaggi in plastica	15 01 02		
Imballaggi in metallo	15 01 04		
Imballaggi misti	15 01 06		
Imballaggi in materia tessile	15 01 09		
	20 03 07		
N PIG III	20 01 23		
Rifiuti ingombranti + RAEE	20 01 35		
	20 01 36		
Olii e grassi commestibili	20 01 25		
Metallo	20 01 40		
Legno, diverso da quello di cui alla voce	20 01 37		
1	20 01 38		
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui	20 01 33		
alla voce	20 01 34		
Batterie e accumulatori di cui alle voci	20 01 33		
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20	20 01 32		
01 31	20 01 32		
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti	20 01 27		
sostanze pericolose			
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e			
demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17			
09 01, 17 09 02, 17 09 03 (piccoli interventi	17 09 04		
manutentivi di appartamenti e/o abitazioni pari a			
kg. 50,00)			
Pneumatici fuori uso	16 01 03		
Imballaggi contenenti residui di sostanze	15 01 10		
pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 11		
Rifiuti Biodegradabili inclusi sfalci e potature di			
attività di giardinaggio e manutenzione verde	20 02 01		
pubblico e privato			
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di	08 03 17		
cui alla voce	08 03 18		
Abbigliamento e tessili	20 01 10		
Rifiuti dei mercati	20 03 02		
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08		
Rifiuti biodegradabili	20 02 01		

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 18/06/2014



COMUNE DI PACE DEL MELA PROVINCIA DI MESSINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE N. ______

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/06/2014, avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).-

Visto l'art. 12, della 1.r. 23.12.2000, n. 30;

Visto il redigendo bilancio di previsione 2014;

Per la regolarità Tecnica e Contabile, si esprime parere favorevole.

Pace del Mela, 18/06/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Arena Dort. Giuseppe)

COMUNE DI PACE DEL MELA



PROVINCIA DI MESSINA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale Denominata (IUC).

L'anno 2014, il giorno 23 del mese di Giugno, alle ore 12,30 presso l'Ufficio Ragioneria del Comune Pace del Mela (Me), si è riunito il collegio dei Revisori Legali, nelle persone di:

Dott. Giovanni Alesci - Presidente

Dott. Mariano Branca - Componente

Dott. Claudio Giunta - Componente

L'Organo di Revisione prende visione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale denominata "TUC" di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato:

- che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stato istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica comunale, denominata "TUC", basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che, in conformità al comma 639 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, la IUC è composta da:
 - 1. IMU imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - 2. TASI tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile:
 - 3. TARI tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (TARES);

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione della disciplina dell'Imposta Unica Comunale denominata "IUC", composto da quattro parti:

• Parte prima: disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale denominata "IUC";





- Parte seconda: regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU";
- Parte terza: regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI;
- Parte quarta: regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti TARI;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATA

la coerenza, conformità e compatibilità dell'atto con il quadro normativo vigente

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

Pace del Mela, 23 Giugno 2014

Il Collegio dei Revisori Legali

Alesci Giovanni - Presidente

Branca Mariano - Componente

Giunta Claudio - Componente

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to: Cambria Simona

IL PRESIDENTE F.to: Campagna Salvatore IL SEGRETARIO COMUNALE F.t.o: Dott.ssa Carugno Anna Maria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo	
Pace del Mela, II, 16/7/201/1	
	PAC IL SEGRETARIO COMUNALE
	Dott.ssa Carugno Anna Maria
(N)	
	(Mc)
SI	ATTESTA
[]Che la presente è stata dichiarata immediatamente esc D.lvo n. 267/2000.	ecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. Nº 44/91 e dell'art. 134 de
[] Che la presente deliberazione, non soggetta a	controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il
, decimo giorno della relativa pul	
24.1	
Pace del Mela, li	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	Dott.ssa Dott.ssa Carugno Anna Maria
CERTIFICATO	DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attes deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal consecutivi.	tazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente al per gioni 15
Pace del Mela, il	
IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE